

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3489

## PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato **STUCCHI**

Modifica all'articolo 57 della Costituzione,  
in materia di elezione dei senatori della Repubblica

*Presentata il 17 dicembre 2002*

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'obiettivo che si prefigge la presente proposta di legge costituzionale è di rendere più rispondente alla realtà il rapporto che intercorre tra numero di seggi da attribuire a ciascun collegio elettorale senatoriale e consistenza numerica della popolazione residente in ciascuna Regione.

Conseguentemente, reputo necessario intervenire sull'articolo 57 della Costituzione, modificando il numero minimo di senatori da attribuire ad ogni collegio, ovvero portandoli da sette a quattro, lasciando comunque immutata la situazione per il Molise e la Valle d'Aosta.

Un successivo intervento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2001, recante « Assegnazione alle regioni del numero dei seggi

per la elezione del Senato della Repubblica, nonché suddivisione tra seggi a riparto maggioritario ovvero proporzionale », che esula ovviamente dagli interventi normativi previsti dalla presente proposta di legge costituzionale, provvederà, attraverso la ridistribuzione dei seggi, a realizzare una maggiore aderenza a quel rapporto di proporzione, obiettivo del dettato costituzionale, che deve intercorrere tra popolazione residente in ciascuna Regione ed i seggi senatoriali ad essa spettanti.

Con riferimento ai contenuti della presente proposta di legge costituzionale, ricordo che il sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica è regolato dall'articolo 57 della Costituzione e dalla legge 4 agosto 1993, n. 276, recante « Norme per l'elezione del Senato della Repubblica », le cui disposizioni sono con-

tenute nel testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533.

Si tratta di un sistema maggioritario con correzione proporzionale. I 315 seggi del Senato della Repubblica, le cui circoscrizioni elettorali coincidono con le Regioni, vengono assegnati alle medesime in proporzione alla popolazione residente in ciascuna di esse.

I seggi sono divisi in due quote, 75 per cento e 25 per cento; 232 seggi vengono assegnati con un sistema elettorale maggioritario in collegi uninominali ed è eletto senatore chi ottiene il maggior numero di

voti nell'ambito di ogni singolo collegio; 82 seggi vengono assegnati con metodo proporzionale, sulla base dei voti riportati dai partiti nei collegi uninominali di ciascuna Regione.

Sono eletti senatori quei candidati che, non risultati vincenti nei collegi uninominali, hanno riportato le percentuali di voto più alte.

Ricordo infine che, come disposto dall'articolo 57 della Costituzione, nessuna Regione può avere meno di sette senatori, tranne il Molise che ne ha due e la Valle d'Aosta che ne ha uno.

Di seguito si allega una tabella esplicativa della situazione attuale.

REGIONI	POPOLAZIONE	SEGGI ASSEGNATI	SEGGI UNINOMINALI	SEGGI PROPORZIONALE
Piemonte	4.302.565	23	17	6
Valle d'Aosta	115.938	1	1	—
Lombardia	8.856.074	47	35	12
Trentino-Alto Adige	890.360	7	6	1
Veneto	4.380.797	23	17	6
Friuli-Venezia Giulia	1.197.666	7	5	2
Liguria	1.676.282	9	6	3
Emilia-Romagna	3.909.512	21	15	6
Toscana	3.529.946	19	14	5
Umbria	811.831	7	5	2
Marche	1.429.205	8	6	2
Lazio	5.140.371	28	21	7
Abruzzi	1.249.054	7	5	2
Molise	330.900	2	2	—
Campania	5.630.280	30	22	8
Puglia	4.031.885	22	16	6
Basilicata	610.528	7	5	2
Calabria	2.070.203	11	8	3
Sicilia	4.966.386	27	20	7
Sardegna	1.648.248	9	6	3
Totale	56.778.031	315	232	83

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

ART. 1.

1. Al terzo comma dell'articolo 57 della Costituzione la parola: « sette » è sostituita dalla seguente: « quattro ».

€ 0,26

*Stampato su carta riciclata ecologica*



\*14PDL0038750\*